

VARESE: IN PIENO LOCKDOWN LA MOGLIE ABBANDONA IL TETTO CONIUGALE. IL PADRE OTTIENE IL COLLOCAMENTO DEL MINORE PRESSO DI SE'.

Il Sig. Z.N. si rivolgeva all'Avv. Davide Pistone del Foro di Milano lamentando l'abbandono della casa familiare da parte della moglie, la quale lasciava, in pieno periodo pandemico da Covid-19, il figlio pre-adolescente a sue esclusive cura e spese.

Infruttuosi i tentativi di risoluzione consensuale della vicenda sia in ordine alla separazione dei coniugi e sia in merito alla gestione della prole, veniva introitata la causa di separazione giudiziale dei coniugi avanti al Tribunale di Varese.

Alla procedura veniva assegnato RG n. 2938/20.

La domanda giudiziale era di affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso il padre e con regolamentazione delle frequentazioni con la madre, e di porre a carico della madre, quale genitore non prevalente collocatario, l'importo ritenuto di giustizia per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dello stesso.

Si costituiva in giudizio la moglie, chiedendo di disporre il prevalente collocamento del minore presso di sé con regolamentazione delle frequentazioni con il padre e di porre a carico di quest'ultimo, a titolo di mantenimento del figlio minore, l'importo ritenuto di giustizia, oltre al 50 delle spese straordinarie nell'interesse del minore.

In data 20.2.2021 si teneva la prima udienza, nella quale, con ordinanza riservata del 24.4.2021, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, e in via provvisoria disponeva l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso il padre; assegnava a quest'ultimo la casa coniugale; regolamentava le frequentazioni con la madre incaricando i Servizi sociali di Cardano Al Campo di monitorare il nucleo familiare; e, sotto il profilo economico, poneva a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con il versamento dell'importo di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.

All'esito di questo sviluppo, nel corso del processo le parti raggiungevano un accordo che, sostanzialmente, ricalcava il provvedimento presidenziale, e, quindi, le pretese paterne.

Con sentenza 169/2022 del 02.02.2022 il Tribunale di Varese - atteso che gli accordi raggiunti in relazione all'esercizio congiunto della responsabilità apparivano adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità e che i servizi sociali interpellati non rilevavano franchi elementi di negatività rispetto alla capacità genitoriale di alcuna delle parti - confermava tali previsioni, prevedendo, altresì, il rimborso del 50% delle spese processuali sostenute dal ricorrente a carico della madre.